queste istituzioni

Neuro-diritti e tutela della "dimensione interna" della persona: per un *habeas mentem* di rango costituzionale

Carlo Solidoro

Numero 3/2026
14 ottobre 2026

Neuro-diritti e tutela della "dimensione interna" della persona: per un *habeas mentem* di rango costituzionale

di Carlo Solidoro*

Sommario

1. Le future generazioni e la riforma dell'ambiente in Italia. – 2. Costituzione e future generazioni: ricostruzione in chiave comparata dei principali modelli. – 3. Segue: i modelli di tutela delle future generazioni. – 4. Il modello italiano tra circolazione, sovrapposizione e 'manipolazione' dei modelli. – 5. Questione intergenerazionale e ambiente in Italia tra attualità e potenzialità: un futuro ancora tutto da scrivere.

Sintesi

Il progresso delle interfacce cervello-computer (BCI), del neuroimaging funzionale e dei sistemi di intelligenza artificiale predittiva capaci di "decodificare" stati mentali o influenzare processi cognitivi impone un ripensamento radicale delle categorie giuridiche tradizionali a presidio della persona. L'articolo muove dalla constatazione di un vuoto di tutela: la Costituzione italiana protegge la libertà di pensiero soltanto nella sua manifestazione esterna (art. 21 Cost.), lasciando sguarnita la dimensione interna del foro interiore — oggi tecnicamente accessibile, decifrabile e manipolabile. Attraverso un'ermeneutica integrata degli artt. 2 e 32 Cost., il saggio decostruisce il paradigma classico dell'habeas corpus per teorizzare la necessità di un moderno habeas mentem: uno scudo dogmatico primordiale che presidi l'intangibilità degli impulsi cerebrali dalla sorveglianza cognitiva e dalla manipolazione algoritmica dei comportamenti. La tesi centrale è che l'art. 2 Cost., letto in combinato disposto con l'art. 32 Cost. nella sua accezione di tutela dell'integrità psicofisica totale, offra già oggi il fondamento per un diritto alla riservatezza mentale come diritto inviolabile di nuova generazione, senza necessità di riforme costituzionali — purché la dogmatica sappia emanciparsi dall'ancoraggio esclusivo alla manifestazione esteriore del pensiero.

Abstract

The development of brain–computer interfaces (BCIs), functional neuroimaging, and predictive artificial intelligence systems capable of "decoding" mental states or influencing cognitive processes calls for a radical reconsideration of the traditional legal categories protecting the person. This article starts from the observation of a protection gap: the Italian Constitution protects freedom of thought only in its external manifestation, under Article 21, thereby leaving the internal dimension of the forum internum unprotected — a dimension that is now technically accessible, decipherable, and manipulable.

Through an integrated interpretation of Articles 2 and 32 of the Italian Constitution, the article deconstructs the classical paradigm of *habeas corpus* in order to theorise the need for a modern *habeas mentem*: a primary doctrinal safeguard protecting the inviolability of cerebral impulses against cognitive surveillance and the algorithmic manipulation of behaviour.

The central thesis is that Article 2 of the Italian Constitution, read in conjunction with Article 32 and understood as protecting the person's overall psychophysical integrity, already provides the basis for a right to mental privacy as a newly emerging inviolable right, without the need for constitutional reform. This, however, requires legal doctrine to move beyond its exclusive focus on the external manifestation of thought.

* Dottore in giurisprudenza.

Parole Chiave
neurodiritti; libertà cognitiva; riservatezza mentale; integrità psicofisica; *habeas mentem*.

Keywords
neurorights; cognitive liberty; mental privacy; psychophysical integrity; *habeas mentem*.

1. Premessa: la frontiera dei neuro-diritti.

La categoria dei "neuro-diritti" — o neurodiritti — designa l'insieme delle pretese giuridiche che hanno ad oggetto la protezione del sostrato neurale dell'attività psichica umana: i segnali cerebrali, i pattern di attivazione corticale, i processi cognitivi, emotivi e mnemonici che, in quanto dati neurali, sono oggi tecnicamente accessibili, registrabili, decodificabili e, in prospettiva, modulabili dall'esterno[1]. A tale categoria si accompagna, sul piano dogmatico, la nozione di "libertà cognitiva", intesa come signoria esclusiva dell'individuo sulla propria dimensione mentale: la pretesa a formare liberamente i propri pensieri, a non subire accessi non consensuali ai propri stati cerebrali e a non essere sottoposto a interferenze idonee a distorcere i propri processi deliberativi[2]. La libertà cognitiva non è, cioè, una mera specificazione della libertà di pensiero, ma ne costituisce il presupposto strutturale: non vi può essere pensiero libero se il processo che lo genera è esposto a sorveglianza e manipolazione[3].

L'accelerazione tecnologica sta ridefinendo i confini di ciò che è umanamente accessibile, spostando la frontiera dell'intrusione dalla sfera fisica e comunicativa a quella più intima e inesplorata: la dimensione interna della mente. Tre direttrici scientifiche convergono in questa direzione.

In primo luogo, le interfacce cervello-computer (BCI) consentono oggi una comunicazione bidirezionale tra il sistema nervoso centrale e dispositivi esterni, permettendo non soltanto di "leggere" segnali neurali — con crescente accuratezza nella decodifica di parole, immagini mentali e stati emotivi — ma anche di "scrivere" nel cervello, ovvero di inviare stimoli in grado di modulare processi cognitivi, mnemonici e volitivi[4]. In secondo luogo, il neuroimaging funzionale avanzato (fMRI ad altissima risoluzione, magnetoencefalografia, spettroscopia funzionale nel vicino infrarosso) ha raggiunto livelli di precisione tali da rendere possibile l'inferenza di contenuti

[1] M. IENCA, R. ANDORNO, *Towards new human rights in the age of neuroscience and neurotechnology*, in *Life Sciences, Society and Policy*, 2017.

[2] M. IENCA, *Intelligenza artificiale e neurotecnologie: verso i neurodiritti*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*.; P. SOMMAGGIO, *Neurodiritti e libertà cognitiva. Una proposta teorica per il diritto costituzionale*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*.

[3] N. BOSTROM, *Superintelligenza. Tendenze, pericoli, strategie*, Bollati Boringhieri, Torino, 2018.

[4] Per una panoramica aggiornata sullo stato dell'arte delle BCI, si vedano i lavori del Brain Initiative (NIH) e i progetti europei Human Brain Project e BrainCom, che documentano progressi significativi nella decodifica del parlato immaginato e nella stimolazione corticale a fini riabilitativi.

mentali complessi a partire dall'attività metabolica cerebrale, con ricadute che trascendono l'ambito clinico-diagnostico per affacciarsi su scenari di sorveglianza, neuromarketing e profilazione predittiva[5]. In terzo luogo, i sistemi di intelligenza artificiale predittiva, addestrati su dataset di dati neurali e comportamentali, sono in grado di anticipare decisioni, preferenze e persino vulnerabilità psicologiche di soggetti umani, ponendo le premesse per forme inedite di condizionamento algoritmico del comportamento[6].

Queste tre direttrici pongono una questione giuridica di portata costituzionale: il nostro ordinamento è attrezzato a proteggere non già le manifestazioni esteriori del pensiero, ma il pensiero stesso nella sua fase "grezza", pre-comunicativa, sub-simbolica — quel flusso di impulsi cerebrali, stati mentali, emozioni e processi cognitivi che costituiscono il sostrato biologico della soggettività umana?

La risposta, a un primo esame, è sconfortante. L'architettura costituzionale dei diritti di libertà è stata edificata, storicamente e dogmaticamente, su un paradigma "esteriore": la libertà personale (art. 13 Cost.) protegge il corpo fisico da coercizioni e restrizioni; la libertà di comunicazione (art. 15 Cost.) protegge il contenuto delle comunicazioni intersoggettive; la libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) protegge l'espressione esterna delle idee. Nessuna di queste disposizioni, presa isolatamente, copre la dimensione puramente interna del pensiero — il foro interiore che la tradizione liberale ha sempre considerato naturalmente inaccessibile e perciò giuridicamente non bisognoso di protezione[7]. È precisamente questo assunto che la tecnologia ha reso obsoleto.

Il presente saggio si propone di dimostrare che, mediante un'interpretazione evolutiva e integrata degli artt. 2, 21 e 32 Cost., è possibile fondare un diritto inviolabile alla protezione della dimensione interna della persona — un *habeas mentem* — senza necessità di riforme costituzionali, valorizzando la capacità performativa del principio personalista che anima la nostra Carta fondamentale.

---

[5] Vedi:. M.J. FARAH, M.E. SMITH, C. GAWUGA, D. LINDSELL, D. FOSTER, *Brain imaging and brain privacy: A realistic concern?*, in *Journal of Cognitive Neuroscience*, 2014, pp. 1-9; M. IENCA, R. ANDORNO, *Towards new human rights* in *The age of neuroscience and neurotechnology*, in *Life Sciences, Society and Policy*, 2017, 13(5).

[6] Sul tema della profilazione predittiva basata su dati neurali e comportamentali, v. S. ZUBOFF, *The Age of Surveillance Capitalism*, PublicAffairs, 2019; sul versante giuridico, A. MANTELERO, *La valutazione d'impatto sui diritti fondamentali nell'era dell'IA*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2021.

[7] Per la distinzione classica tra foro interiore e foro esteriore nella tradizione liberale, v. C. FIORE, *Libertà di pensiero e libertà di manifestazione del pensiero*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1963; A. BARBERA, Art. 2, *in Commentario della Costituzione*, a cura di G. Branca, Zanichelli, 1975

2. Il vuoto di tutela: l'Art. 21 Cost. e la "manifestazione" come unico presidio.

2.1. La genesi storica di una protezione dimezzata.

La formulazione dell'art. 21 Cost. — «*Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione*» — tradisce la sua genesi storica. Il Costituente operava in un contesto in cui la minaccia alla libertà di pensiero era rappresentata essenzialmente dalla censura, dal sequestro della stampa e dalla repressione del dissenso politico: tutte condotte che colpiscono il pensiero nel momento in cui diventa comunicazione. L'articolo è costruito, per struttura testuale e per ratio, come presidio della fase espressiva, non della fase formativa del pensiero[8].

La giurisprudenza costituzionale ha consolidato questa impostazione. La Corte costituzionale, già nella sua prima giurisprudenza in materia, ha precisato che «*il concetto di limite è insito nel concetto di diritto» e che le manifestazioni sediziose restano «al di fuori della nozione e della concreta estrinsecazione del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero*»[9]. La protezione costituzionale è stata costantemente ancorata all'estrinsecazione: l'art. 21 «*non integra una tutela incondizionata ed illimitata della libertà di manifestazione del pensiero», trovando limiti «derivanti dalla tutela del buon costume o dall'esistenza di beni o interessi diversi che siano parimenti garantiti o protetti dalla Costituzione*»[10]. Analogamente, la Corte ha affermato che la libertà di manifestazione del pensiero «*trova i suoi limiti non soltanto nella tutela del buon costume, ma anche nella necessità di proteggere altri beni di rilievo costituzionale*»[11].

Il punto critico è che l'intero dibattito giurisprudenziale si è sviluppato attorno alla dialettica tra libertà di espressione e suoi limiti esterni (onore, reputazione, sicurezza, ordine pubblico, prestigio delle istituzioni), senza mai interrogarsi sulla sorte della dimensione interna del pensiero. Il foro interiore, in questa prospettiva, è un presupposto di fatto — inaccessibile e perciò irrilevante per il diritto. Ma l'inaccessibilità non è più un dato di natura: è una condizione tecnologicamente superabile.

---

[8] In dottrina, v. A. PACE, *Problematica delle libertà costituzionali*. Parte generale, Cedam, 2003, pp. 345 ss.; P. CARETTI, *I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali*, Giappichelli, 2011, pp. 437 ss.

[9] Corte cost., sent. n. 120 del 1957, in cui la Corte affermò, con riferimento alle grida e manifestazioni sediziose, che queste «implicano sempre eccitazione al sovvertimento delle pubbliche istituzioni e pericolo per l'ordine pubblico: come tali, restano al di fuori della nozione e della concreta estrinsecazione del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, con lo scritto e con ogni altro mezzo di diffusione (art. 21 della Costituzione)».

[10] Corte cost., sent. n. 86 del 1974, relativa all'art. 596 c.p., in cui la Corte dichiarò manifestamente infondata la questione sollevata in riferimento all'art. 21 Cost.

[11] Corte cost., sent. n. 16 del 1973, in materia di istigazione di militari a disobbedire alle leggi, e sent. n. 20 del 1974, in materia di vilipendio delle istituzioni, ove la Corte ribadì che «la tutela del buon costume non costituisce il solo limite alla libertà di manifestazione del pensiero, sussistendo invece altri limiti - impliciti - dipendenti dalla necessità di tutelare beni diversi, che siano parimenti garantiti dalla Costituzione».

2.2. L'art. 15 Cost. e la protezione della comunicazione.

Analoghe considerazioni valgono per l'art. 15 Cost., che sancisce l'inviolabilità della libertà e segretezza della corrispondenza e di «*ogni altra forma di comunicazione*». La Corte costituzionale ha recentemente ribadito che la libertà di comunicazione costituisce uno «*spazio vitale che circonda la persona*» e che le limitazioni che penetrano «nel nucleo essenziale del diritto» devono soggiacere a una riserva di giurisdizione sostanziale e non meramente formale[12]. Tale giurisprudenza si colloca nel solco di un consolidato orientamento che riconduce la riservatezza dei dati personali, «*quale manifestazione del diritto fondamentale all'intangibilità della sfera privata*», agli artt. 2, 14 e 15 Cost.[13].

Tuttavia, anche questa disposizione protegge la comunicazione intersoggettiva — il flusso di informazioni tra soggetti determinati — non già i processi neurali endogeni che precedono e preparano la comunicazione stessa. La lettura di uno stato cerebrale mediante BCI non intercetta una comunicazione in senso giuridico, perché non vi è un mittente che volontariamente emette un messaggio, né un canale comunicativo in senso tradizionale. Si tratta, piuttosto, di una captazione diretta del sostrato biologico del pensiero, che si colloca in una zona d'ombra tra la libertà personale (art. 13), la libertà di comunicazione (art. 15) e la libertà di pensiero (art. 21), senza ricadere pienamente in alcuna di esse.

2.3. L'informazione come "condizione preliminare" e le sue implicazioni.

Un ulteriore tassello è offerto dalla giurisprudenza costituzionale che qualifica l'informazione non tanto come «una materia, quanto una condizione preliminare» per l'attuazione dei principi dello Stato democratico[14]. Se l'informazione è condizione preliminare della democrazia, allora la libertà di formare il proprio pensiero — indipendentemente dalla sua manifestazione — è condizione preliminare dell'informazione stessa. La premessa logica è stringente: non vi può essere informazione libera senza un pensiero libero, e non vi può essere pensiero libero se il processo cognitivo che lo genera è esposto a sorveglianza e manipolazione. Il cerchio si chiude: la protezione

[12] Corte cost., sent. n. 2 del 2023, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, d.lgs. n. 159/2011 nella parte in cui include i telefoni cellulari tra gli apparati di comunicazione radiotrasmittente di cui il questore può vietare il possesso o l'utilizzo. La Corte ha affermato che «è difficile pensare che il divieto di possesso e uso di un telefono mobile — considerata l'universale diffusione attuale di questo strumento, in ogni ambito della vita lavorativa, familiare e personale — non si traduca in un limite alla libertà di comunicare, "spazio vitale che circonda la persona"».

[13] Corte cost., sent. n. 20 del 2019, che ha affermato che il diritto alla riservatezza dei dati personali costituisce «manifestazione del diritto fondamentale all'intangibilità della sfera privata (sentenza n. 366 del 1991), che attiene alla tutela della vita degli individui nei suoi molteplici aspetti. Un diritto che trova riferimenti nella Costituzione italiana (artt. 2, 14, 15 Cost.)».

[14] Corte cost., sent. n. 312 del 2003, in materia di competenza legislativa della Provincia autonoma di Bolzano in tema di informazione, ove la Corte ha ribadito che «*l'informazione esprime non tanto una materia, quanto una condizione preliminare per l'attuazione dei principi propri dello Stato democratico*».

della dimensione interna del pensiero non è soltanto una pretesa individuale, ma una garanzia oggettiva di tenuta del sistema democratico.

3. L'Art. 2 Cost. e la riscoperta del foro interiore.

3.1. Il principio personalista come clausola aperta.

L'art. 2 Cost. costituisce la cifra più alta del principio personalista nell'ordinamento italiano: «*La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità*». La disposizione ha una duplice valenza: da un lato, opera come clausola di riconoscimento dei diritti espressamente enumerati nel testo costituzionale; dall'altro, funge da "clausola aperta" che consente all'ordinamento di riconoscere e garantire diritti inviolabili non testualmente previsti ma emergenti dall'evoluzione della coscienza sociale e dalle nuove minacce alla persona umana[15].

La giurisprudenza costituzionale ha progressivamente valorizzato questa seconda dimensione. La Corte ha riconosciuto che l'art. 2 Cost. tutela l'integrità psicofisica della persona come diritto inviolabile, esigendo che il legislatore «si assuma la delicata responsabilità di stabilire — in ogni caso in chiave di *extrema ratio* ed entro i limiti della proporzionalità rispetto alle necessità terapeutiche e del rispetto della dignità della persona — se e in che misura sia legittimo» l'uso di pratiche che incidono sulla sfera più intima dell'individuo[16]. La medesima sentenza ha espressamente connesso gli artt. 13 e 32, secondo comma, Cost. all'art. 2 Cost., riconoscendo in quest'ultimo il fondamento della tutela dell'integrità psicofisica.

Ancor più significativa è la sentenza n. 181 del 2023, che ha radicato nell'art. 2 Cost. il principio di solidarietà che impone alla collettività di farsi carico del pregiudizio subito da chi abbia agito nell'interesse generale, affermando che il diritto alla salute «*appartiene altresì al novero dei diritti inviolabili dell'uomo riconosciuti dall'art. 2 Cost.*»[17]. Questo collegamento sistematico — art. 2 come fondamento dell'art. 32 e viceversa — è la chiave ermeneutica per ancorare i neuro-diritti al testo costituzionale.

---

[15] In dottrina, il dibattito sulla natura "aperta" o "chiusa" dell'art. 2 Cost. è risalente: per la tesi della clausola aperta, v. A. BARBERA, *Art. 2*, cit.; per la tesi della fattispecie chiusa, v. A. PACE, *Problematica delle libertà costituzionali*, cit.

[16] Corte cost., sent. n. 22 del 2022, in materia di REMS, ove la Corte ha affermato che «*gli artt. 13 e 32, secondo comma, Cost., unitamente all'art. 2 Cost. — che tutela i diritti inviolabili della persona, tra cui la sua integrità psicofisica — esigono che il legislatore si assuma la delicata responsabilità di stabilire — in ogni caso in chiave di extrema ratio ed entro i limiti della proporzionalità rispetto alle necessità terapeutiche e del rispetto della dignità della persona — se e in che misura sia legittimo l'uso della contenzione all'interno delle REMS*».

[17] Corte cost., sent. n. 181 del 2023, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, l. n. 210/1992, nella parte in cui non prevede il diritto all'indennizzo per danni permanenti derivanti da vaccinazioni raccomandate.

3.2. L'identità personale come precipitato dell'art. 2 Cost.

Tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana, la Corte costituzionale ha riconosciuto e garantito — a partire dalla sentenza n. 13 del 1994 — il diritto all'identità personale, «di cui il nome — enunciato come bene di autonomo diritto dal successivo art. 22 Cost. — rappresenta il primo e più immediato elemento caratterizzante, in quanto segno distintivo e identificativo della persona umana nella sua vita di relazione»[18]. Se il nome è il primo elemento dell'identità personale, la mente — come insieme di tratti cognitivi, emotivi e mnemonici che rendono un individuo quell'individuo — ne costituisce il nucleo più profondo e incomunicabile.

La Corte ha ulteriormente sviluppato questa linea nella sentenza n. 278 del 2013, riconoscendo che il bisogno di conoscenza delle proprie origini «*rappresenta uno di quegli aspetti della personalità che possono condizionare l'intimo atteggiamento e la stessa vita di relazione di una persona in quanto tale*»[19]. Se l'accesso alla propria storia parentale è un aspetto della personalità protetto dall'art. 2 Cost., *a fortiori* deve esserlo la protezione del proprio spazio mentale da intrusioni esterne: ciò che condiziona «l'intimo atteggiamento» della persona — per usare le parole della Corte — non può essere lasciato alla mercé di algoritmi di decodifica e manipolazione.

3.3. La dignità umana come argine alla sorveglianza cognitiva.

La Corte costituzionale ha da tempo riconosciuto nella dignità umana un «*valore costituzionale che permea di sé il diritto positivo*»[20]. Già con la sentenza n. 293 del 2000, la Corte aveva affermato che il valore del rispetto della persona umana, fondato sull'art. 2 Cost., costituisce presidio e limite della stessa libertà di manifestazione del pensiero: «*solo quando la soglia dell'attenzione della comunità civile è colpita negativamente, e offesa, […] lesivi della dignità di ogni essere umano, e perciò avvertibili dall'intera collettività, scatta la reazione dell'ordinamento*»[21].

Se la dignità umana opera come limite esterno alla libertà di espressione (impedendo manifestazioni che degradino la persona a oggetto), a maggior ragione deve operare come barriera invalicabile contro condotte che aggrediscano la persona nella sua dimensione più profonda —

---

[18] Corte cost., sent. n. 13 del 3 febbraio 1994, in materia di diritto all'identità personale, ove la Corte ha riconosciuto che tra i diritti che formano «*il patrimonio irretrattabile della persona umana, l'art. 2 Cost. riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale, di cui il nome — enunciato come bene di autonomo diritto dal successivo art. 22 Cost. — rappresenta il primo e più immediato elemento caratterizzante*».

[19] Corte cost., sent. n. 278 del 22 novembre 2013, in materia di diritto del figlio a conoscere le proprie origini, ove la Corte ha affermato che «*anche il diritto del figlio a conoscere le proprie origini — e ad accedere alla propria storia parentale — costituisce un elemento significativo nel sistema costituzionale di tutela della persona […] e il relativo bisogno di conoscenza rappresenta uno di quegli aspetti della personalità che possono condizionare l'intimo atteggiamento e la stessa vita di relazione di una persona in quanto tale*».

[20] Corte cost., sent. n. 293 del 2000, ove si legge che «*quello della dignità della persona umana è, infatti, valore costituzionale che permea di sé il diritto positivo e deve dunque incidere sull'interpretazione di quella parte della disposizione in esame che evoca il comune sentimento della morale*».

[21] Corte cost., sent. n. 293 del 2000, cit.

quella cognitiva e mentale — riducendo la mente umana a territorio di conquista per algoritmi di sorveglianza e manipolazione.

L'Avvertimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 dicembre 2025 sui deepfake ha colto con lucidità questo nesso, evidenziando come la manipolazione di voce e immagine altrui leda «*il principio di autodeterminazione informativa*» e configuri un trattamento illecito di dati personali anche in assenza di un danno economico immediato[22]. Il provvedimento, sebbene focalizzato sul fenomeno specifico dei contenuti multimediali artefatti, pone un principio generale di portata ben più ampia: la voce e l'immagine sono «*identificatori che consentono l'identificazione diretta o indiretta della persona fisica*» e la loro manipolazione non consensuale costituisce di per sé una violazione della sfera giuridica dell'interessato. *A fortiori*, l'accesso non consensuale ai dati neurali — che costituiscono il sostrato biologico di ciò che rende una persona quella persona — deve ritenersi coperto da una garanzia costituzionale di intangibilità.

4. L'Art. 32 Cost. e la salute come integrità psicofisica totale.

4.1. La nozione costituzionale di salute.

L'art. 32, primo comma, Cost. tutela la salute come «fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività». La giurisprudenza costituzionale ha da tempo chiarito che la nozione costituzionale di salute non si esaurisce nell'assenza di malattia, ma comprende la piena integrità psicofisica della persona. La Corte costituzionale, fin dalla sentenza n. 88 del 1979, ha qualificato il diritto alla salute come «diritto primario e assoluto, pienamente operante anche nei rapporti tra privati», la cui violazione integra un illecito con conseguente obbligo di riparazione, indipendentemente dalle ricadute patrimoniali[23]. La salute, in questa prospettiva, è «*posizione soggettiva autonoma, indipendentemente da ogni altra circostanza e conseguenza*»[24].

La Corte di Cassazione civile, in una delle sue decisioni più significative in materia di autodeterminazione terapeutica — la sentenza Englaro del 2007 — ha affermato che il consenso informato ha come correlato la facoltà non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma anche «di eventualmente rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di

[22] Garante Privacy, Avvertimento del 18 dicembre 2025, concernente l'utilizzo di servizi di IA per la generazione di contenuti multimediali basati su voci e immagini di terze persone, in cui l'Autorità ha formalmente avvertito «*tutti i potenziali utilizzatori […] che l'impiego di servizi di generazione di contenuti basati su intelligenza artificiale utilizzando voci o immagini di terzi, in assenza di idonea base giuridica e senza fornire preventivamente agli interessati informazioni corrette e trasparenti, costituisce verosimile violazione degli artt. 5, paragrafo 1, lettera a, 6 e 9 del GDPR*».

[23] Corte cost., sent. n. 88 del 1979, riguardante il danno alla salute come danno non patrimoniale risarcibile: «*il diritto alla salute […] è certamente da ricomprendere tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione e non sembra dubbia la sussistenza dell'illecito, con conseguente obbligo della riparazione, in caso di violazione del diritto stesso*».

[24] Corte cost., sent. n. 88 del 1979, cit.

interromperla, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale», in coerenza con «*il principio personalistico che anima la nostra Costituzione, la quale vede nella persona umana un valore etico in sé e guarda al limite del rispetto della persona umana in riferimento al singolo individuo, in qualsiasi momento della sua vita e nell'integralità della sua persona*»[25].

Più recentemente, la stessa Corte costituzionale ha espresso un «rinnovato approccio personalistico della scienza medica» che riconduce le finalità dell'art. 32 Cost. «non solo alla cura della malattia ma del malato, perseguendo la realizzazione del suo generale benessere psicologico e sociale»[26]. Questa evoluzione ermeneutica è cruciale per il tema che ci occupa: se la salute costituzionalmente protetta include il benessere psicologico, allora qualsiasi tecnologia che acceda, decodifichi o manipoli gli stati mentali di un individuo senza il suo consenso libero e informato incide direttamente sul nucleo essenziale del diritto *ex* art. 32 Cost.

4.2. L'art. 32, secondo comma, e il TSO come modello di garanzia.

Il secondo comma dell'art. 32 Cost., nel prescrivere che «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge» e che «la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana», offre un modello di garanzia di portata generale.

La recentissima sentenza n. 76 del 2025 della Corte costituzionale, in materia di trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale[27], ha ribadito che «*allorché un trattamento sia configurato dalla legge non soltanto come obbligatorio, e dunque rimesso alla spontanea esecuzione, ma come coattivo, potendo il destinatario esservi assoggettato con la forza, le garanzie dell'art. 32, secondo comma, Cost. si aggiungono a quelle dell'art. 13 Cost., che tutela la libertà personale*». La Corte ha precisato che «*incide, infatti, sulla libertà personale ogni misura che comporti una coazione fisica della persona, salvo che la restrizione della libertà di disporre del proprio corpo abbia carattere momentaneo e del tutto trascurabile*»[28].

Trasponendo questo ragionamento al contesto delle neurotecnologie: se anche una restrizione «momentanea» della libertà di disporre del proprio corpo può integrare una lesione della libertà personale, allora la lettura continuativa e non consensuale di dati cerebrali — che costituisce un'ingerenza permanente e strutturale nella sfera più intima della persona — deve

[25] Cass. civ., Sez. I, sent. n. 21748 del 16 ottobre 2007 (caso Englaro), ove la Corte ha affermato che «*il consenso informato ha come correlato la facoltà non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma — atteso il principio personalistico che anima la nostra Costituzione […] — altresì di eventualmente rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale*».

[26] Corte cost., sent. n. 161 del 2025, in materia di servizio di psico-oncologia, ove la Corte ha osservato incidentalmente che «*il rinnovato approccio personalistico della scienza medica riconduce le finalità dell'art. 32 Cost. non solo alla cura della malattia ma del malato, perseguendo la realizzazione del suo generale benessere psicologico e sociale*».

[27] Corte cost., sent. n. 76 del 30 maggio 2025, in materia di TSO per malattia mentale.

[28] Corte cost., sent. n. 76 del 2025, cit.

ritenersi soggetta alle medesime garanzie, e in particolare alla riserva di legge e di giurisdizione che presidiano la libertà personale e l'integrità psicofisica.

4.3. L'autodeterminazione terapeutica come antecedente dogmatico.

La giurisprudenza di legittimità in materia di consenso informato offre un ulteriore tassello dogmatico per la costruzione dell'*habeas mentem*. La Cassazione ha ripetutamente affermato che il consenso informato «attiene al diritto fondamentale della persona all'espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico» e che «*in mancanza di consenso informato l'intervento del medico è — al di fuori dei casi di trattamento sanitario per legge obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità — sicuramente illecito, anche quando sia nell'interesse del paziente*»[29]. L'obbligo del consenso informato «*costituisce legittimazione e fondamento del trattamento sanitario*»[30] *e, in quanto tale, rappresenta una «forma di rispetto per la libertà dell'individuo e un mezzo per il perseguimento dei suoi migliori interessi*»[31].

Ancor più rilevante è il principio secondo cui il diritto al consenso informato costituisce prestazione autonoma e distinta rispetto all'esecuzione del trattamento, attenendo a due diversi diritti fondamentali: «*il primo al diritto all'autodeterminazione del paziente in ordine ai trattamenti sanitari, il secondo al diritto alla salute», con la conseguenza che le due condotte devono essere «valutate autonomamente ai fini della responsabilità risarcitoria*»[32]. La Cassazione ha ulteriormente precisato che «*la lesione del diritto all'autodeterminazione nella scelta dei tempi e modi delle cure sanitarie costituisce autonoma fonte di danno risarcibile, distinto dal danno alla salute*»[33], trovando fondamento costituzionale non soltanto nell'art. 32, secondo comma, ma anche nell'art. 13 Cost., nonché nell'art. 2 Cost.[34].

Questa autonomia dogmatica — diritto all'autodeterminazione cognitiva come situazione giuridica distinta dal diritto alla salute somatica — è direttamente trasponibile al contesto dei

---

[29] Cass. civ., Sez. III, sent. n. 19213 del 29 settembre 2015, che ha affermato che «il consenso informato attiene al diritto fondamentale della persona all'espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico (cfr. Corte Cost., 23/12/2008, n. 438)» e che «in mancanza di consenso informato l'intervento del medico è — al di fuori dei casi di trattamento sanitario per legge obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità — sicuramente illecito, anche quando sia nell'interesse del paziente».

[30] Cass. civ., Sez. III, sent. n. 19213 del 2015, cit.

[31] Cass. civ., Sez. I, sent. n. 21748 del 2007, cit.

[32] Cass. civ., Sez. III, sent. n. 32124 del 10 dicembre 2019, che ha ribadito che «*il consenso informato attiene al diritto fondamentale della persona all'espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico […]. Il trattamento medico terapeutico ha viceversa riguardo alla tutela del (diverso) diritto fondamentale alla salute*».

[33] Cass. civ., Sez. III, sent. n. 10414 del 20 maggio 2016, che ha affermato che «*l'acquisizione del consenso informato del paziente, da parte del sanitario, costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l'intervento terapeutico, di talché l'errata esecuzione di quest'ultimo dà luogo ad un danno suscettibile di ulteriore e autonomo risarcimento*».

[34] Cass. civ., Sez. III, ord. n. 8163 del 23 marzo 2021, che ha affermato che «*il diritto all'autodeterminazione del paziente costituisce diritto autonomo e distinto rispetto al diritto alla salute, trovando fondamento negli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione*».

neuro-diritti: la lettura non consensuale di dati cerebrali lede un diritto distinto sia dalla libertà personale fisica (art. 13) sia dalla salute somatica (art. 32, comma 1), integrando un *tertium genus* — il diritto alla riservatezza mentale — che trova il proprio fondamento nel combinato disposto degli artt. 2 e 32 Cost.

4.4. Neuro-dati come categorie particolari di dati personali.

La normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali offre un ulteriore strato di tutela, sebbene non ancora specificamente calibrato sui neuro-dati. L'art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679 vieta, in linea di principio, il trattamento di «dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute»[35]. I dati neurali — in quanto rivelatori di stati di salute, condizioni psicologiche, predisposizioni patologiche e potenzialmente anche di tratti della personalità — presentano una doppia natura: da un lato, sono dati relativi alla salute in senso stretto; dall'altro, costituiscono una categoria sui generis che merita una protezione rafforzata, in quanto consentono un accesso diretto e non mediato alla dimensione più intima e costitutiva della soggettività umana.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha interpretato in modo estensivo la nozione di dato personale, affermando che l'uso dell'espressione «*qualsiasi informazione*» riflette «*l'obiettivo del legislatore dell'Unione di attribuire un'accezione estesa a tale nozione*», e che la questione se una persona sia identificabile non può essere confusa con quella relativa all'effettiva identificazione, essendo sufficiente che la persona sia identificabile mediante mezzi che possono ragionevolmente essere utilizzati dal titolare del trattamento o da terzi[36]. Questa interpretazione estensiva è direttamente applicabile ai neuro-dati: un tracciato di attività cerebrale, anche se non immediatamente riconducibile a un individuo nominativo, consente l'identificazione indiretta attraverso il pattern unico di attivazione neurale — una sorta di "impronta cerebrale" che, come l'impronta digitale o il profilo DNA, costituisce un identificatore biometrico univoco. Del resto, già la sentenza della CGUE sui passaporti biometrici aveva riconosciuto, seppure incidentalmente, che i diritti fondamentali garantiti dalla Carta — ivi compresi gli artt. 7 (rispetto della vita privata) e 8 (protezione dei dati personali) — devono essere

[35] Art. 9, par. 1, Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). Sul punto, il considerando 75 del GDPR individua specificamente tra i danni potenziali «*la discriminazione, il furto o usurpazione d'identità, la perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale*» e la situazione in cui «*gli interessati rischiano di essere privati dei loro diritti e delle loro libertà o venga loro impedito l'esercizio del controllo sui dati personali che li riguardano*».

[36] Corte di Giustizia UE, sent. n. 215 del 7 marzo 2024 (causa C-740/22), in cui la Corte ha affermato che «è inerente al concetto di identificazione indiretta che siano necessarie informazioni aggiuntive da combinare con i dati in questione ai fini dell'identificazione dell'interessato» e che tali informazioni possono dipendere «da una persona o fonte diversa dal titolare del trattamento», senza che ciò escluda il carattere identificabile della persona.

rispettati allorché una normativa nazionale rientra nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, incluso il trattamento di dati biometrici[37].

Il Garante per la protezione dei dati personali, nel provvedimento sul sistema ShareArt[38], ha peraltro chiarito che l'elaborazione di immagini del volto per pochi millisecondi, anche senza finalità di riconoscimento biometrico e senza conservazione delle immagini, costituisce trattamento di dati personali. Il principio affermato — secondo cui la brevità del trattamento non esclude la qualificazione come trattamento di dati personali — è direttamente trasponibile al contesto dei neuro-dati: la lettura di stati cerebrali in tempo reale, anche senza registrazione permanente, costituisce trattamento di dati personali e, in quanto tale, richiede una base giuridica adeguata, un'informativa trasparente e, ove il trattamento presenti rischi elevati, una valutazione d'impatto preventiva ai sensi dell'art. 35 del GDPR.

4.5. La sentenza sul Comune di Trento: un precedente inavvertitamente rilevante.

Il provvedimento del Garante n. 9977020 del 2024 sul sistema di videosorveglianza "intelligente" del Comune di Trento[39] offre un precedente di particolare interesse per la nostra tesi. Il Garante ha dichiarato l'illiceità del trattamento di dati personali effettuato mediante sistemi di IA in luoghi pubblici, rilevando — tra l'altro — che «l'offuscamento di volti e targhe non esclude l'identificabilità mediante corporatura, abbigliamento, posizione nella scena» e che «la sostituzione della voce preservando il contenuto semantico del parlato non impedisce l'identificazione tramite il contenuto stesso delle conversazioni».

Questo principio ha un'implicazione dirompente per il tema dei neuro-dati: se neppure l'offuscamento di volti e la sostituzione della voce garantiscono l'anonimizzazione quando il contenuto informativo permane, allora nessuna tecnica di "anonimizzazione" dei dati neurali — che, per definizione, preservano il contenuto informativo degli stati mentali — può ritenersi sufficiente a escludere la qualificazione come dato personale. I neuro-dati, in altre parole, sono strutturalmente inanonimizzabili, perché il loro stesso contenuto semantico — lo stato mentale che rivelano — è ciò che li rende preziosi e, al contempo, pericolosi.

---

[37] Cass. civ., Sez. III, sent. n. 17138 del 9 ottobre 2012, che ha affermato che «*l'art. 32 Cost., comma 2 e art. 13 Cost., artt. 1218 e 1337 cod. civ. e della Legge n. 833 del 1978, art. 33, tutelano il diritto del paziente a sottoporsi ad una prestazione sanitaria pienamente e consapevolmente condivisa anche in relazione ai rischi e ai risultati conseguibili*».

[38] Garante Privacy, Prescrizioni n. 9896412 del 13 aprile 2023, sul sistema ShareArt.

[39] Garante Privacy, Provvedimento correttivo e sanzionatorio n. 9977020 dell'11 gennaio 2024, nei confronti del Comune di Trento.

5. Il quadro europeo: AI Act, EHDS e il principio di precauzione.

5.1. L'AI Act e le pratiche vietate.

Il Regolamento (UE) 2024/1689 (Artificial Intelligence Act)[40] offre un quadro di riferimento di estremo interesse per il tema dei neuro-diritti, sebbene non li menzioni espressamente. L'art. 5 dell'AI Act vieta, tra le altre, le seguenti pratiche: (a) l'uso di «tecniche subliminali che agiscono senza che una persona ne sia consapevole o tecniche volutamente manipolative o ingannevoli aventi lo scopo o l'effetto di distorcere materialmente il comportamento di una persona»; (b) l'uso di sistemi di IA «per inferire le emozioni di una persona fisica nell'ambito del luogo di lavoro e degli istituti di istruzione»; (c) i sistemi di categorizzazione biometrica che classificano le persone sulla base di dati biometrici per trarre deduzioni su razza, opinioni politiche, convinzioni religiose o orientamento sessuale[41].

Queste disposizioni, sebbene pensate per contesti diversi da quello strettamente neurotecnologico, pongono principi generali direttamente applicabili: (i) il divieto di manipolazione subliminale del comportamento, che copre esattamente le ipotesi di neuromodulazione non consensuale; (ii) il divieto di inferenza delle emozioni in contesti di asimmetria di potere (lavoro, istruzione), che potrebbe essere esteso — in via interpretativa o legislativa — a qualsiasi contesto in cui l'interessato non abbia prestato un consenso libero e informato.

Inoltre, l'Allegato III dell'AI Act classifica come «sistemi di IA ad alto rischio» quelli destinati alla categorizzazione biometrica «in base ad attributi o caratteristiche sensibili protetti basati sulla deduzione di tali attributi o caratteristiche» e quelli destinati «al riconoscimento delle emozioni»[42]. La lettura combinata degli artt. 5 e 6 e dell'Allegato III dell'AI Act delinea un quadro in cui la decodifica di stati mentali senza consenso — sia essa finalizzata all'inferenza di emozioni, alla categorizzazione biometrica o alla manipolazione comportamentale — è già oggi soggetta o a divieto assoluto o a un regime di scrutinio rafforzato.

5.2. L'EHDS e la disciplina dei dati sanitari elettronici.

Il Regolamento (UE) 2025/327, che istituisce lo Spazio Europeo dei Dati Sanitari (European Health Data Space — EHDS)[43], introduce un quadro armonizzato per l'accesso e l'uso dei dati sanitari elettronici, distinguendo tra uso primario (finalizzato alla prestazione di assistenza

[40] Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, che istituisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (Artificial Intelligence Act).

[41] Art. 5, Regolamento (UE) 2024/1689, che elenca le pratiche di IA vietate.

[42] Allegato III, Regolamento (UE) 2024/1689, che elenca i sistemi di IA ad alto rischio.

[43] Regolamento (UE) 2025/327 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2025, che istituisce lo spazio europeo dei dati sanitari (EHDS).

sanitaria) e uso secondario (finalizzato alla ricerca, all'innovazione, alle statistiche e alla definizione delle politiche)[44]. L'art. 53 dell'EHDS subordina l'accesso ai dati sanitari per uso secondario a finalità tassativamente elencate — tra cui la ricerca scientifica e lo sviluppo di algoritmi nell'ambito di dispositivi medici e sistemi di IA — e richiede l'intermediazione di un organismo responsabile dell'accesso ai dati sanitari[45].

Sebbene l'EHDS non disciplini specificamente i neuro-dati, la definizione amplissima di «*dati sanitari elettronici personali*» — *che include «i dati relativi alla salute e i dati genetici che sono trattati in formato elettronico*»[46] — è tale da ricomprendervi i dati neurali, nella misura in cui essi costituiscano dati relativi alla salute. Inoltre, l'art. 89 dell'EHDS prevede specifiche misure di protezione contro il trasferimento di dati sanitari elettronici non personali verso paesi terzi[47], stabilendo un principio di extraterritorialità della protezione che assume particolare rilievo in un settore — quello neurotecnologico — dominato da attori globali.

5.3. Il principio di precauzione e la trasparenza algoritmica.

La Corte di Giustizia UE, nella sentenza SCHUFA del 27 febbraio 2025[48], ha affermato che l'art. 15, par. 1, lett. h), GDPR riconosce all'interessato «un vero e proprio diritto alla spiegazione, che impone al titolare del trattamento di fornire informazioni significative sulla logica utilizzata mediante la descrizione, in forma concisa, trasparente, comprensibile e facilmente accessibile, della procedura e dei principi concretamente applicati per utilizzare i dati personali al fine di ottenere un risultato determinato». Questo principio, applicato ai neuro-dati, impone che qualsiasi trattamento algoritmico di dati cerebrali sia assistito da un obbligo di trasparenza radicale, idoneo a consentire all'interessato di comprendere non soltanto che i propri dati neurali vengono trattati, ma come e per quali finalità vengono decodificati e utilizzati.

6. Verso un *habeas mentem*: basi costituzionali e prospettive.

6.1. Il superamento dell'*habeas corpus* come paradigma esclusivo.

L'*habeas corpus* — nella sua evoluzione storica dall'Inghilterra del XIII secolo alle moderne costituzioni democratiche — ha rappresentato lo strumento principe di tutela della libertà personale contro le detenzioni arbitrarie: il corpo fisico del cittadino non può essere materialmente

[44] Art. 1, Regolamento (UE) 2025/327, che definisce l'ambito di applicazione e le finalità dell'EHDS.

[45] Art. 53, Regolamento (UE) 2025/327, che disciplina le finalità dell'uso secondario dei dati sanitari elettronici.

[46] Art. 2, Regolamento (UE) 2025/327, che definisce i «*dati sanitari elettronici personali*» come «*i dati relativi alla salute e i dati genetici che sono trattati in formato elettronico*».

[47] Art. 89, Regolamento (UE) 2025/327, che vieta il trasferimento di dati sanitari elettronici non personali verso paesi terzi quando tale trasferimento creerebbe un conflitto con il diritto dell'Unione.

[48] Corte di Giustizia UE, sent. n. 117 del 27 febbraio 2025 (causa C-203/22, SCHUFA).

coartato senza un provvedimento giurisdizionale. L'art. 13 Cost. ne costituisce il più diretto precipitato nell'ordinamento italiano. La giurisprudenza costituzionale ha precisato che si ha restrizione della libertà personale *ex* art. 13 Cost. quando si verifichi una «degradazione giuridica» dell'individuo, intesa come «menomazione o mortificazione della dignità o del prestigio della persona, tale da poter essere equiparata a quell'assoggettamento all'altrui potere in cui si concreta la violazione dell'habeas corpus»[49]. E la Corte ha costantemente ribadito che «*la libertà personale è diritto fondamentale e inviolabile, che può soffrire la limitazione di forme di detenzione […] solo nello stretto rispetto del principio di riserva assoluta di legge di cui all'art. 13, secondo comma, Cost.*»[50].

Ma il paradigma dell'*habeas corpus* è strutturalmente inadatto a fronteggiare le nuove forme di aggressione alla persona rese possibili dalle neurotecnologie. Queste ultime non operano sul corpo fisico (non lo detengono, non lo perquisiscono in senso materiale), bensì sulla mente: leggono processi cognitivi endogeni, decodificano emozioni, influenzano meccanismi decisionali. Siamo di fronte a una forma di intrusione che, per usare le parole della Corte costituzionale nella sentenza n. 2 del 2023, «penetra nel nucleo essenziale del diritto»[51] — ma di un diritto, quello alla riservatezza mentale, che non ha ancora trovato una compiuta espressione dogmatica nell'ordinamento costituzionale.

Occorre dunque teorizzare un nuovo strumento di garanzia — un *habeas mentem* — che assicuri alla persona la signoria esclusiva sulla propria dimensione mentale, impedendo che il cervello umano diventi territorio di sorveglianza, estrazione di dati e manipolazione senza il consenso libero, informato e revocabile dell'interessato.

6.2. Il fondamento costituzionale dell'*habeas mentem*.

La tesi che qui si sostiene è che il fondamento costituzionale dell'*habeas mentem* non richieda una riforma del testo costituzionale, ma possa essere ricavato dal combinato disposto degli artt. 2, 13 e 32 Cost., letti alla luce del principio personalista e dell'evoluzione tecnologica.

L'art. 2 Cost., come si è argomentato, funge da clausola aperta di riconoscimento dei diritti inviolabili emergenti. Tra questi, deve oggi annoverarsi il diritto alla riservatezza mentale — intesa come pretesa giuridicamente azionabile a che nessuno, pubblico potere o soggetto privato,

---

[49] Corte cost., sent. n. 210 del 31 maggio 1995, in materia di rimpatrio con foglio di via obbligatorio, ove la Corte ha precisato che «*per aversi restrizione della libertà personale di cui all'art. 13 Cost. deve verificarsi una "degradazione giuridica" dell'individuo nel senso dell'avverarsi di una "menomazione o mortificazione della dignità o del prestigio della persona, tale da poter essere equiparata a quell'assoggettamento all'altrui potere in cui si concreta la violazione dell'habeas corpus"*».

[50] Corte cost., sent. n. 250 del 27 dicembre 2018, in materia di aggravamento della misura di sicurezza della libertà vigilata, ove la Corte ha ribadito che «la libertà personale è diritto fondamentale e inviolabile, che può soffrire la limitazione di forme di detenzione […] solo nello stretto rispetto del principio di riserva assoluta di legge di cui all'art. 13, secondo comma, Cost.».

[51] Corte cost., sent. n. 2 del 2023, cit.

possa accedere ai propri stati cerebrali, decodificarne il contenuto informativo o influenzare i propri processi cognitivi senza un consenso libero, specifico, informato e revocabile, e comunque entro limiti rigorosi di proporzionalità e necessità.

L'art. 32 Cost., nella sua accezione di tutela dell'integrità psicofisica totale, offre il presidio sostanziale: la lettura non consensuale di dati neurali — in quanto rivelatrice di stati di salute, condizioni psicologiche, tratti della personalità e vulnerabilità cognitive — costituisce una lesione del diritto fondamentale alla salute, indipendentemente dalla causazione di un danno somatico. La salute, nella sua accezione costituzionale, include il benessere psicologico e la libertà da interferenze indebite nella sfera mentale.

L'art. 13 Cost., nel tutelare la libertà personale contro qualsiasi «degradazione giuridica»[52], offre il modello procedurale: qualsiasi intrusione nella sfera mentale della persona — al pari di qualsiasi restrizione della libertà fisica — deve soggiacere a una riserva di legge assoluta e a una riserva di giurisdizione, con le garanzie del contraddittorio e del diritto di difesa che la Corte costituzionale ha recentemente ritenuto incomprimibili anche nei procedimenti caratterizzati da urgenza[53].

L'art. 32, secondo comma, Cost., nel prevedere una riserva di legge rinforzata per i trattamenti sanitari obbligatori e nel fissare il limite invalicabile del «rispetto della persona umana», fornisce il modello sostanziale al quale conformare qualsiasi intervento — pubblico o privato — che incida sulla sfera mentale dell'individuo.

Infine, l'art. 21 Cost., lungi dall'essere estraneo alla tutela della dimensione interna del pensiero, deve essere reinterpretato in chiave evolutiva: la libertà di manifestazione del pensiero presuppone necessariamente la libertà del pensiero — non già come mero presupposto di fatto, ma come situazione giuridica soggettiva a contenuto protettivo, che impedisce l'accesso non consensuale ai processi neurali che costituiscono il sostrato biologico della formazione del pensiero stesso. Del resto, la giurisprudenza costituzionale sul bilanciamento tra libertà di pensiero e altri valori costituzionali ha costantemente valorizzato il «nesso di strumentalità» tra l'art. 21 e i principi fondamentali della democrazia pluralista[54].

---

[52] Corte cost., sent. n. 210 del 1995, cit.

[53] Corte cost., sent. n. 76 del 2025, cit., che ha affermato che «*l'audizione della persona interessata da parte del giudice tutelare prima della convalida costituisce presidio giurisdizionale minimo e incomprimibile, necessario per la verifica in concreto dei presupposti sostanziali che giustificano il trattamento, per assicurare il rispetto della dignità della persona durante l'esecuzione della misura restrittiva e per consentire l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione*».

[54] Corte cost., sent. n. 372 del 2006, in materia di bilanciamento tra diritto alla riservatezza dei dati e interesse alla repressione degli illeciti penali, ove la Corte ha affermato che il sindacato di legittimità costituzionale «*non deve essere effettuato in astratto, tra i valori in sé considerati, ma in concreto, valutando l'interazione reciproca tra l'accrescimento di tutela dell'uno e la corrispondente diminuzione di garanzia dell'altro*».

6.3. Prospettive *de iure condito* e *de iure condendo*.

De iure condito, l'*habeas mentem* può trovare immediata applicazione attraverso gli strumenti già disponibili nell'ordinamento: il ricorso all'art. 700 c.p.c. per ottenere provvedimenti d'urgenza inibitori di trattamenti illeciti di neuro-dati; l'azione risarcitoria per danno non patrimoniale *ex* art. 2059 c.c., fondata sulla lesione del diritto costituzionalmente protetto alla riservatezza mentale; il ricorso al Garante per la protezione dei dati personali e all'autorità giudiziaria per violazione degli artt. 5, 6, 9 e 35 del GDPR; la valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA) obbligatoria per qualsiasi trattamento di neuro-dati che presenti rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati[55]; il ricorso alle autorità di vigilanza del mercato istituite ai sensi dell'AI Act per i sistemi di IA ad alto rischio che trattino dati neurali[56]; il ricorso agli organismi responsabili dell'accesso ai dati sanitari istituiti ai sensi dell'EHDS per l'uso secondario dei neuro-dati[57].

De iure condendo, si impone un intervento legislativo che — sulla scorta di quanto già avviato in Cile con la riforma costituzionale del 2021 e in corso di dibattito in altri ordinamenti — riconosca espressamente i neuro-diritti come categoria autonoma di diritti fondamentali, stabilendo: (a) il divieto assoluto di accesso non consensuale ai dati neurali, salvo casi tassativamente previsti dalla legge e con garanzie giurisdizionali equivalenti a quelle previste dall'art. 13 Cost. per le restrizioni della libertà personale; (b) il principio di finalità clinico-terapeutica come unica finalità legittima per il trattamento di neuro-dati, con esclusione di finalità commerciali, assicurative, lavorative o di sorveglianza; (c) il diritto dell'interessato a conoscere, in forma comprensibile, la logica e il funzionamento degli algoritmi utilizzati per la decodifica degli stati mentali, in attuazione del principio di trasparenza già affermato dalla Corte di Giustizia UE con riferimento ai processi decisionali automatizzati[58]; (d) l'istituzione di spazi di sperimentazione normativa per le neurotecnologie, sul modello degli AI regulatory sandboxes previsti dall'art. 57 dell'AI Act[59], che consentano di testare in ambiente controllato la conformità dei dispositivi neurotecnologici ai requisiti di tutela dei diritti fondamentali prima della loro immissione sul mercato.

---

[55] Art. 35 GDPR, che impone una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati «quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche». Il trattamento di neuro-dati mediante BCI, neuroimaging o IA predittiva rientra pacificamente in questa previsione.

[56] Regolamento (UE) 2024/1689, artt. 70-75, che disciplinano la vigilanza del mercato e i poteri delle autorità di vigilanza.

[57] Regolamento (UE) 2025/327, capo IV, che disciplina l'uso secondario dei dati sanitari elettronici e istituisce gli organismi responsabili dell'accesso ai dati sanitari.

[58] Corte di Giustizia UE, sent. n. 117 del 27 febbraio 2025 (causa C-203/22, SCHUFA), cit.

[59] Art. 57, Regolamento (UE) 2024/1689, che prevede l'istituzione di spazi di sperimentazione normativa per l'IA (AI regulatory sandboxes), stabilendo che tali spazi «*garantiscono un ambiente controllato che promuove l'innovazione e facilita lo sviluppo, l'addestramento, la sperimentazione e la convalida di sistemi di IA innovativi per un periodo di tempo limitato prima della loro immissione sul mercato*».

7. Conclusioni.

La tesi centrale di questo saggio è che l'ordinamento costituzionale italiano possieda già le risorse dogmatiche per affrontare la sfida dei neuro-diritti, a condizione che l'interprete abbandoni il paradigma — storicamente condizionato ma oggi obsoleto — della protezione esclusiva delle manifestazioni esteriori del pensiero.

Il combinato disposto degli artt. 2 e 32 Cost. fonda un diritto inviolabile alla riservatezza mentale che opera come argine contro qualsiasi tentativo di sorveglianza cognitiva e manipolazione algoritmica dei comportamenti. L'art. 13 Cost., nel suo nucleo di garanzia dell'habeas corpus esteso a qualsiasi «*degradazione giuridica*» della persona, fornisce il modello procedurale di tutela. L'art. 21 Cost., letto in connessione sistematica con le altre disposizioni, protegge non soltanto la manifestazione del pensiero, ma il pensiero stesso nella sua dimensione pre-comunicativa e sub-simbolica[60].

Non si tratta di cedere a un atteggiamento luddista nei confronti del progresso tecnologico. Le neurotecnologie offrono prospettive straordinarie in ambito clinico, riabilitativo e di ricerca scientifica: dal ripristino di funzioni motorie e comunicative in pazienti *locked-in* alla comprensione dei meccanismi neurologici delle malattie neurodegenerative. Si tratta, piuttosto, di evitare che la medesima tecnologia — in assenza di un adeguato presidio giuridico — possa essere impiegata per scopi di sorveglianza di massa, profilazione predittiva, condizionamento commerciale o politico dei comportamenti.

L'*habeas mentem* non è, dunque, una bandiera ideologica: è la traduzione giuridica del principio personalista in un'epoca in cui la tecnologia ha reso tecnicamente possibile ciò che la filosofia aveva sempre ritenuto metafisicamente impossibile — l'accesso alla mente altrui. Spetta al diritto, e in primo luogo al diritto costituzionale, tracciare il confine tra il lecito e l'illecito, tra il progresso al servizio della persona e il progresso che riduce la persona a oggetto di sorveglianza e manipolazione. La Costituzione italiana, nella sua architettura assiologica, offre le fondamenta per erigere questo argine. Sta alla dogmatica e alla giurisprudenza trarne le conseguenze.

[60] Corte cost., sent. n. 32 del 23 aprile 1965, in cui la Corte ha affermato che l'art. 13 Cost. tutela la «*libertà personale intesa come libertà fisica e psichica dell'individuo*»: l'espresso riferimento alla «*libertà psichica*» — e non soltanto fisica — contenuto in questa risalente ma fondamentale pronuncia offre un appiglio testuale diretto per la tutela costituzionale della dimensione mentale della persona, che le neurotecnologie oggi minacciano.